



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

---

# Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2015

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.10.2024*



Corso del Popolo 17 – 38017 MEZZOLOMBARDO  
(TN)  
Codice Fiscale 80014070223  
Partita IVA: 00126190222  
Telefono 0461 608200 – Fax 0461 608240  
[www.comune.mezzolombardo.tn.it](http://www.comune.mezzolombardo.tn.it)  
[info@comune.mezzolombardo.tn.it](mailto:info@comune.mezzolombardo.tn.it)  
[comune.mezzolombardo@cmail.autenticazione.it](mailto:comune.mezzolombardo@cmail.autenticazione.it)



### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento.

### **Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad *Euro 100,00.*<sup>1</sup>
  - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.
4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

### **Art. 3 Modalità e termini di rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

e spese è ripartito, di norma, in rate *mensili* e di importo non inferiore ad euro 50,00.=.<sup>2</sup>

3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
- *Da Euro 100,01.= ad Euro 500,00.= fino ad un massimo 4 rate mensili*
  - *Da Euro 500,01.= ad Euro 3.000,00.= da 5 a 12 rate mensili*
  - *Da Euro 3.000,01.= ad Euro 6.000,00.= da 13 a 24 rate mensili;*
  - *Da Euro 6.000,01.= ad Euro 20.000,00.= da 25 a 36 rate mensili;*
  - *Oltre i 20.000,00.= da 37 a 72 rate mensili;*<sup>3</sup>
4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora *esecutivo*, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata, sono comprensive della quota degli ulteriori interessi, applicati a norma di legge e nella misura vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.<sup>4</sup>
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto *esecutivo* e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate sono applicati gli ulteriori interessi a norma di legge e nella misura vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Il periodo di dilazione decorre dalla data di *esecutività* dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.<sup>5</sup>
5. bis *La rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione deve essere richiesta durante il procedimento o contestualmente all'atto di accettazione. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro i 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile del tributo. Le rate successive sono comprensive della quota degli ulteriori interessi, applicati a norma di legge e nella misura vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.*<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Comma modificato con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

<sup>4</sup> Comma modificato con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

<sup>5</sup> Comma modificato con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

<sup>6</sup> Comma introdotto con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024

- 6 Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
- 6 bis In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili complessive.*<sup>7</sup>
- 7 La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.
- 8 Per gli importi pari o superiori ad Euro 15.000,00.= (Euro 15.000,00.=) l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto alla prima rata, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.

#### **Art. 4 Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

---

<sup>7</sup> Comma introdotto con deliberazione di CC n° 39 dd. 29.10.2024